

# Ordinanza del DEFR concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard<sup>1</sup>

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)<sup>2</sup>, visto l'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura; visti gli articoli 6 capoverso 5 e 28 capoversi 3 e 4 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>4</sup> sulle importazioni agricole,<sup>5</sup> ordina:*

## **Art. 1<sup>6</sup>** Agevolazioni doganali

Per i semi oleosi menzionati nell'allegato 1, utilizzati per la fabbricazione di alimenti per l'alimentazione umana, di alimenti per animali o di altri oli, l'aliquota di dazio è inferiore di 13 franchi per 100 kg all'aliquota normale per la parte determinante dei panelli e dei grumi oleosi.

## **Art. 2<sup>7</sup>** Valori di resa

<sup>1</sup> I valori di resa dei prodotti agricoli sono disciplinati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> I valori di resa dei prodotti trasformati e dei cereali destinati all'alimentazione umana sono disciplinati nell'allegato 2.

RU **1998** 3234

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2008** 3827).

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>3</sup> RS **910.1**

<sup>4</sup> RS **916.01**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6497).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 22 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU **2010** 2857).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2008** 3827).

**Art. 2a<sup>8</sup>** Ricette standard degli alimenti preparati per animali

<sup>1</sup> Per le merci delle voci di tariffa<sup>9</sup> 2309.9011/9082/9089 l'aliquota di dazio è proporzionalmente calcolata in funzione della ricetta standard degli alimenti preparati per animali menzionata nell'allegato 3.

<sup>2</sup> Per le merci della voce di tariffa 2309.9081 l'aliquota di dazio è proporzionalmente calcolata in funzione della ricetta standard degli alimenti preparati per animali menzionata nell'allegato 3.

**Art. 3** Pagamento suppletivo di dazi doganali

<sup>1</sup> Se, nella media di un anno civile, in un'impresa di trasformazione la quantità delle merci menzionate nell'allegato 2 non utilizzate per l'alimentazione degli animali risulta essere inferiore ai valori di resa, essa è tenuta al pagamento posticipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l'aliquota di dazio applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si preleva l'aliquota di dazio media applicabile nel corso del relativo anno civile.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle dogane decide in merito al pagamento suppletivo sulla base delle notifiche delle imprese di trasformazione o dei controlli da essa ordinati in tali imprese.

**Art. 4** Riserva concernente il pagamento suppletivo

Se dalla trasformazione risulta un minor valore, l'obbligo di pagamento suppletivo viene ridotto proporzionalmente al minor valore dell'alimento per animali.

**Art. 5** Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2008** 3827). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 giu. 2008 alla fine del presente testo.

<sup>9</sup> RS **632.10**, all.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2003** 131).

**Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 giugno 2008<sup>11</sup>**

Le aliquote di dazio calcolate secondo l'articolo 2a sono aumentate di 1 franco il quintale dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2011.

<sup>11</sup> RU 2008 3827

*Allegato 1*<sup>12</sup>  
(art. 2)

## Valori di resa dei prodotti agricoli oleosi

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione Resa per 100 kg di merce grezza in per cento	
		Oli/grassi Base: raffinati	Panelli e grumi oleosi/estrazione
0802.	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	nocciole:		
	con guscio:		
2120	per la fabbricazione di oli		87,5
	sgusciate:		
2220	per la fabbricazione di oli		87,5
	noci comuni:		
	con guscio:		
3120	per la fabbricazione di oli		62,5
	sgusciate:		
3220	per la fabbricazione di oli		62,5
1201.	Fave di soia, anche frantumate:		
	per la fabbricazione dell'olio:		
9021	per l'alimentazione di animali:		82
	per la fabbricazione di oli commestibili:		
9023	tramite estrazione	17	78
9024	tramite pressatura	13	82
	altri:		
9026	tramite estrazione		78
9027	tramite pressatura		82
1202.	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:		
	con guscio:		
	per la fabbricazione dell'olio:		
4121	per l'alimentazione di animali:		55
	per la fabbricazione di oli commestibili:		
4123	tramite estrazione	35	50
4124	tramite pressatura	30	55
	altri:		
4126	tramite estrazione		50
4127	tramite pressatura		55
	sgusciate o frantumate:		
	per la fabbricazione dell'olio:		
4221	per l'alimentazione di animali:		55,5
	per la fabbricazione di oli commestibili:		
4223	tramite estrazione	43	52
4224	tramite pressatura	39,5	55,5
	altri:		
4226	tramite estrazione		52
4227	tramite pressatura		55,5

<sup>12</sup> Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 2 mag. 2005 (RU 2005 2153), del 18 nov. 2009 (RU 2009 6359) e dal n. II del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6497).

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione Resa per 100 kg di merce grezza in per cento	
		Oli/grassi Base: raffinati	Panelli e grumi oleosi/estrazione
1203.	Copra:		
0021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		41
0023	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	58	37
0024	tramite pressatura altro	54	41
0026	tramite estrazione		37
0027	tramite pressatura		41
1204.	Semi di lino, anche frantumati:		
0021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		65
0023	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	35	60
0024	tramite pressatura altri:	30	65
0026	tramite estrazione		60
0027	tramite pressatura		65
1205.	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:		
	semi di ravizzone:		
1021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		63
1023	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	37	58
1024	tramite pressatura altri:	32	63
1026	tramite estrazione		58
1027	tramite pressatura semi di colza:		63
	per la fabbricazione dell'olio:		
1051	per l'alimentazione di animali		58
1053	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	42	53
1054	tramite pressatura altri:	37	58
1056	tramite estrazione		53
1057	tramite pressatura altri:		58
	semi di ravizzone:		
9021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		63
9023	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	37	58
9024	tramite pressatura altri:	32	63
9026	tramite estrazione		58
9027	tramite pressatura semi di colza:		63

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione Resa per 100 kg di merce grezza in per cento	
		Oli/grassi Base: raffinati	Panelli e grumi oleosi/estrazione
9051	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		58
9053	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	42	53
9054	tramite pressatura altri:	37	58
9056	tramite estrazione		53
9057	tramite pressatura		58
1206.	Semi di girasole, anche frantumati, non sgusciati:		
0021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		51
0023	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	40	45
0024	tramite pressatura altri:	34	51
0026	tramite estrazione		45
0027	tramite pressatura		51
0041	sgusciati: per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		55
0053	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	45	50
0054	tramite pressatura altri:	50	55
0056	tramite estrazione		50
0057	tramite pressatura		55
1207.	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: noci e mandorle di palmisti:		
1021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		58
1023	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	42	53
1024	tramite pressatura altri:	37	58
1026	tramite estrazione		53
1027	tramite pressatura		58
2921	Semi di cotone: per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali:		80
2923	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	20	75
2924	tramite pressatura altri:	15	80
2926	tramite estrazione		75
2927	tramite pressatura		80
3021	Semi di ricino: per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali		55
3023	per la fabbricazione di oli commestibili: tramite estrazione	45	50

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione Resa per 100 kg di merce grezza in per cento	
		Oli/grassi Base: raffinati	Panelli e grumi oleosi/estrazione
3024	tramite pressatura altri:	50	55
3026	tramite estrazione		50
3027	tramite pressatura Semi di sesamo:		55
4021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali per la fabbricazione di oli commestibili:		50
4023	tramite estrazione	50	45
4024	tramite pressatura altri:	45	50
4026	tramite estrazione		45
4027	tramite pressatura Semi di senape:		50
5021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali per la fabbricazione di oli commestibili:		80
5023	tramite estrazione	20	75
5024	tramite pressatura altri:	15	80
5026	tramite estrazione		75
5027	tramite pressatura Semi di cartamo:		80
6021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali per la fabbricazione di oli commestibili:		75
6023	tramite estrazione	25	70
6024	tramite pressatura altri:	20	75
6026	tramite estrazione		70
6027	tramite pressatura Semi di melone:		75
7021	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali: per la fabbricazione di oli commestibili:		65
7023	tramite estrazione	50	45
7024	tramite pressatura altri:	45	50
7026	tramite estrazione		45
7027	tramite pressatura Semi di papavero:		50
9113	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali per la fabbricazione di oli commestibili:		60
9114	tramite estrazione	40	55
9115	tramite pressatura	35	60
9116	tramite estrazione		55
9117	tramite pressatura Semi di karité:		60
9922	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali per la fabbricazione di oli commestibili:		65

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione Resa per 100 kg di merce grezza in per cento	
		Oli/grassi Base: raffinati	Panelli e grumi oleosi/estrazione
9923	tramite estrazione	35	60
9924	tramite pressatura altri:	30	65
9925	tramite estrazione		60
9926	tramite pressatura altri: per la fabbricazione dell'olio: altri:		65
9983	per la fabbricazione dell'olio: per l'alimentazione di animali: per la fabbricazione di oli commestibili:		65
9984	tramite estrazione	50	45
9985	tramite pressatura altri:	45	50
9986	tramite estrazione		45
9987	tramite pressatura		50

Allegato 2<sup>13</sup>**1 Valori di resa dei prodotti trasformati**

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione in % dell'aliquota di dazio per l'alimentazione degli animali	Smercio minimo in kg per 100 kg della merce non utilizzata per l'alimentazione degli animali (valori di resa)	Mancato raggiungimento gravato con l'aliquota della voce di tariffa
0713.	Legumi da granella, interi, non lavorati:			
1012, 1019	per usi tecnici	10	75	0713.1011
2012, 2019	per la fabbricazione di derrate alimentari	5	80	0713.2011
3112, 3119				0713.3111
3212, 3219				0713.3211
3312, 3319				0713.3311
3412, 3419				0713.3411
3512, 3519				0713.3511
3912, 3919				0713.3911
4012, 4019				0713.4011
5013, 5019				0713.5012
6012, 6019				0713.6011
9022, 9029				0713.9021
1001.	Frumento (grano) e frumento segalato:			
1940, 9940	per usi tecnici	10	80	1001.1939, 9939
1002.	Segale:			
9040	per usi tecnici	10	80	1002.9039
1003.	Orzo:			
9020	malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto	50	33	1104.2933
9030	per la fabbricazione di succedanei del caffè	3	80	1003.9059
9041	per l'alimentazione umana	23	62 <sup>14</sup>	1003.9059
9060	per usi tecnici	15	75	1003.9059
1004.	Avena:			
9021	per l'alimentazione umana	18	50 <sup>15</sup>	1004.9039
9040	per usi tecnici	25	60	1004.9039

<sup>13</sup> Aggiornato dal n. II delle O del DEFR del 25 giu. 2008 (RU **2008** 3827), del 26 ott. 2011 (RU **2011** 6497) e dal I dell'O del DEFR del 14 giu.2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 3571).

<sup>14</sup> In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l'art. 32 cpv. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole (RS **916.01**) va pagata posticipatamente l'aliquota di dazio fuori del contingente per l'orzo della voce di tariffa 1003.9049.

<sup>15</sup> In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l'art. 32 cpv. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole (RS **916.01**) va pagata posticipatamente l'aliquota di dazio fuori del contingente per l'avena della voce di tariffa 1004.9029.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione in % dell'aliquota di dazio per l'alimentazione degli animali	Smercio minimo in kg per 100 kg della merce non utilizzata per l'alimentazione degli animali (valori di resa)	Mancato raggiungimento gravato con l'aliquota della voce di tariffa
1005.	Granoturco:			
9021	per l'alimentazione umana	25	55 <sup>16</sup>	1005.9039
9040	per usi tecnici	10	80	1005.9039
1006.	Riso:			
1090	riso greggio (riso paddy o risone) per la trasformazione industriale in riso pronto per il consumo, per l'alimentazione umana		70	1006.1029
2090	riso decorticato (riso cargo o riso bruno) per la trasformazione industriale in riso pronto per il consumo, per l'alimentazione umana		76	1006.2029
1007.	Sorgo a grani:			
9029	per l'alimentazione umana	50	20	1007.9039
9040	per usi tecnici	3	80	1007.9039
1008.	Grano saraceno:			
1029	per l'alimentazione umana	50	20	1008.1039
1040	per usi tecnici	3	80	1008.1039
	Miglio:			
2929	per l'alimentazione umana	50	20	1104.2923
2940	per usi tecnici	3	80	1008.2939
	Scagliola:			
3020	per l'alimentazione umana	50	20	1008.3039
3040	per usi tecnici	3	80	1008.3039
	Fonio ( <i>Digitaria spp.</i> ):			
4029	per l'alimentazione umana	50	20	1008.4039
4040	per usi tecnici	3	80	1008.4039
	Quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> ):			
5029	per l'alimentazione umana	50	20	1008.5039
5040	per usi tecnici	3	80	1008.5039
	Triticale:			
6039	per l'alimentazione umana	50	20	1008.6049
6050	per usi tecnici	10	80	1008.6049
	Altri cereali:			
9027	per l'alimentazione umana	50	20	1008.9037
9040	per usi tecnici	3	80	1008.9037
1104.	Cereali mondati, per l'alimentazione umana:			
2220	di avena:	60	28	1104.2230
2922	di miglio:	50	36	1104.2923
2932	di orzo:	60	28	1104.2933
1107.	Malto, anche torrefatto:			

<sup>16</sup> In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l'art. 32 cpv. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) va pagata posticipatamente l'aliquota di dazio fuori del contingente per il granoturco della voce di tariffa 1005.9029.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione in % dell'aliquota di dazio per l'alimentazione degli animali	Smercio minimo in kg per 100 kg della merce non utilizzata per l'alimentazione degli animali (valori di resa)	Mancato raggiungimento gravato con l'aliquota della voce di tariffa
1012, 2012	per l'alimentazione umana	53	33	1107.1013, 2013
1201.	Fave di soia, anche frantumate:			
9091	per la fabbricazione di derrate alimentari	10	75	1201.9010
1209.	Semi, frutti e spore per usi tecnici:			
2912	di vecece e di lupino	10	80	1209.2911
9912	semi di tamarindo	10	80	1209.9911

## 2 Valori di resa dei cereali per l'alimentazione umana

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione in per cento per 100 kg di merce grezza
1101. 0043	Farina:	
0048	di spelta	52.5
	di frumento (grano) o di frumento segalato	75.0
1102. 2010	di granoturco	70.0
9011	di triticale:	75.0
9044	di segale	75.0
9051	di riso	76.0
9061	di altri cereali	75.0
1103.	Semole e semolini:	
1119	di grano duro	64.0
1199	di altri tipi di frumento (grano)	75.0
1390	di granoturco	50.0
1919	di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1929	di avena	62.0
1939	di riso	70.0
1992	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1999	di altri cereali	75.0
	Agglomerati in forma di pellets:	
2019	di frumento (grano)	75.0
2029	di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2099	di altri cereali	75.0
1104.	Cereali schiacciati o in fiocchi:	
1290	di avena	60.0
1919	di frumento (grano), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1929	di orzo	70.0

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione in per cento per 100 kg di merce grezza
1992	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1999	di altri cereali	75.0
	Cereali altrimenti lavorati (p. es. mondati, perlati, tagliati o spezzati):	
2220	di avena	65.0
2390	di granoturco	36.0
2913	di spelta	70.0
2918	di frumento (grano), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2922	di miglio	75.0
2932	di orzo	70.0
2992	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2999	di altri cereali	75.0
3089	di germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	75.0
	Malto, anche torrefatto:	
1107. 1012	non torrefatto, non franto	75.0
	non torrefatto:	
1092	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1093	di altri cereali	75.0
2012	torrefatto, non franto	75.0
2092	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2093	torrefatto	75.0
2099	altro	75.0

*Allegato 3<sup>17</sup>*  
(art. 2a cpv. 1 e 2)

### **Ricetta standard degli alimenti preparati per animali delle voci di tariffa 2309.9011/9082/9089**

Alimento per animali	Voce di tariffa	Aliquota in funzione della ricetta standard per l'aggravio daziario %
Piselli proteici	0713.1011	2.00
Frumento	1001.9939	24.00
Orzo	1003.9059	21.00
Avena	1004.9039	1.00
Granoturco	1005.9039	22.50
Rotture di riso	1006.4029	2.00
Altri alimenti per animali	1107.1013	1.50
Grassi	1502.1011	0.50
Melassa	1703.9091	2.50
Crusche	2302.3020	1.50
Glutine di granturco	2303.1018	2.50
Residui solidi di soia	2304.0010	13.50
Residui solidi o pannelli di colza	2306.4110	3.00
Premiscele	2309.9082	2.00
Amidi e fecole	3505.1010	0.50
<b>Totale</b>		<b>100.00</b>

<sup>17</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2523, **2010** 509). Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 16 nov. 2009 (RU **2009** 5881) e dal n. II del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6497).

### Ricetta standard degli alimenti preparati per animali della voce di tariffa 2309.9081

Alimento per animali	Voce di tariffa	Aliquota in funzione della ricetta standard per l'aggravio daziario %
Latte scremato in polvere	0402.1000	41.0
Latticello in polvere	0403.9099	2.5
Siero di latte in polvere	0404.1000	9.0
Grasso misto (GM)	1517.9010	20.5
Destrosio	1702.3021	11.0
Amidi e fecole pregelatinizzate	3505.1010	2.5
Proteine di patate	2303.1011	1.0
Proteine di frumento	1109.0000	2.0
Proteine di soia	2304.0010	2.5
Crema di avena	1102.9062	3.0
Premiscele	2309.9082	5.0
<b>Totale</b>		<b>100.0</b>